

O.d.G. del 21.5.2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n° 35 del

21/5/2010

Oggetto: Contenzioso nullità ex CFL dipendenti Duggento Palmo, Maffei Alessandro, Santoro Cosimino e Sammarco Alessandro, tutti assistiti dall'Avvocato D'Amico. Determinazione.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato: nota avvocato D'Amico

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- con deliberazione n° 88, adottata nella seduta del 05/10/2010, il CdA ha autorizzato nei confronti di 26 conducenti ex CFL, tutti patrocinati dall'Avvocato D'Amico, una soluzione transattiva per definire le controversie giudiziarie inerenti la dichiarazione di nullità dei rispettivi contratti di formazione e lavoro;
- le condizioni transattive autorizzate in capo ai ricorrenti prevedono:
 - a) il riconoscimento della qualifica di conducente di linea, liv. 6° ex CCNL 1989, dalla data di prima assunzione;
 - b) il riconoscimento del profilo professionale di operatore d'esercizio par. 158, per scivolamento contrattuale, dal 1° gennaio 2001, data di prima applicazione del CCNL 27/11/2000;
 - c) l'erogazione di un importo individuale netto di € 2'000,00, a copertura del periodo del contratto di formazione e lavoro;
 - d) la dichiarazione dei ricorrenti di non aver null'altro a pretendere in ordine alle pendenti controversie;
 - e) l'importo di € 1'200,00 per singolo ricorrente, oltre IVA e CAP, a titolo di spese legali;
- alla luce delle predette condizioni sono state complessivamente sottoscritte n° 22 transazioni, ivi comprese quelle con quattro ricorrenti assunti dopo il 01/01/2001 (ossia Sibilla Massimo, De Padova Vincenzo, Petronella Francesco e Dragone Enrico), ai quali, fermo restando tutte le condizioni transattive già definite con la deliberazione sopra citata, dalla data della loro assunzione, successiva all'entrata in vigore del CCNL del 2000, è stato attribuito il parametro retributivo 140 anziché quello superiore 158;
- nel novero dei 26 ricorrenti assistiti dall'Avvocato D'Amico vi sono altresì quattro dipendenti (Duggento Palmo, Maffei Alessandro, Santoro Cosimino e Sammarco Alessandro) che, a seguito di partecipazione a selezione interna indetta nel 2006, sono transitati presso il reparto amministrativo e oggi sono in possesso del profilo professionale di operatore qualificato d'ufficio e del relativo parametro d'ingresso 140;
- poiché i ricorrenti, vincitori della selezione, erano tutti in possesso del parametro retributivo 158, secondo le previsioni del bando agli stessi è stato attribuito il trattamento retributivo del nuovo parametro 140, con conversione in assegno ad personam della differenza tra il trattamento retributivo percepito (ossia del 158) e quello spettante in relazione al nuovo profilo professionale attribuito in virtù della selezione (ossia 140). I valori degli assegni così determinati ad oggi si sono assorbiti in virtù degli intervenuti aumenti contrattuali nazionali;
- con l'allegata nota del 27/01/2010 l'Avvocato D'Amico, fermo restando le altre condizioni transattive già autorizzate con la deliberazione n° 88/2009, ha proposto che a favore dei 4 ricorrenti sopra indicati sia riconosciuto altresì, dalla data di passaggio al settore amministrativo a fianco di ognuno indicata, il parametro retributivo superiore 155:
 - Duggento Palmo - 01/09/2006
 - Maffei Alessandro - 06/12/2006
 - Santoro Cosimino - 01/09/2006
 - Sammarco Alessandro 01/09/2006
- secondo i dettami contenuti nell'art. 2 punto C 2/5 del CCNL del 2000, per le figure professionali di operatore qualificato d'ufficio l'attribuzione del parametro superiore 155 è previsto soltanto dopo la maturazione di sei anni di svolgimento delle mansioni proprie del profilo stesso. Pertanto, il parametro 155 non potrebbe essere attribuito ai lavoratori Duggento, Santoro e Sammarco prima del mese di settembre 2012 e al lavoratore Maffei prima del mese di dicembre 2012;

- la sottoscrizione delle transazioni, con riconoscimento anticipato del parametro superiore già dal mese di giugno p.v., considerando anche l'ulteriore scatto di anzianità, da riconoscere alla luce delle condizioni transattive, comporterebbe mediamente per ciascun ricorrente un costo aggiuntivo di circa € 4'000,00, senza tener conto della incidenza delle competenze variabili (es. straordinario, premi aziendali riparamentati), del TFR e dei aumenti contrattuali che dovrebbero intervenire in quanto per la parte economica il CCNL è scaduto al 31/12/2009;
- a tale costo, inoltre, si dovrebbe aggiungere, inoltre, l'erogazione dell'importo individuale netto di € 2'000,00, (pari a circa € 2'600,00 al lordo) a copertura del periodo del contratto di formazione e lavoro e l'importo ulteriore di € 1'200,00 per singolo ricorrente, oltre IVA e CAP, a titolo di spese legali;
- tanto premesso, considerato altresì che in caso di soccombenza l'Azienda sarebbe condannata a liquidare ai ricorrenti soltanto le differenze dovute in conseguenza della nullità del CFL (una somma complessiva variabile tra gli 8'000,00 ed i 10'000,00 €), tenuto conto delle ragioni di equità e parità di trattamento dei dipendenti e del fatto che, secondo le previsioni nazionali, l'acquisizione del parametro 155 è legato esclusivamente allo svolgimento delle mansioni, si propone di non accogliere le richieste avanzate di riconoscimento del parametro 155 e di confermare per i quattro ricorrenti le stesse condizioni già stabilite con la deliberazione n° 88/2009, ossia:
1. il riconoscimento della qualifica di conducente di linea, liv. 6° ex CCNL 1989, dalla data di prima assunzione;
 2. il riconoscimento del profilo professionale di operatore d'esercizio par. 158, per scivolamento contrattuale, dal 1° gennaio 2001, data di prima applicazione del CCNL 27/11/2000;
 3. l'erogazione di un importo individuale netto di € 2'000,00, a copertura del periodo del contratto di formazione e lavoro;
 4. la dichiarazione dei ricorrenti di non aver null'altro a pretendere in ordine alle pendenti controversie;
 5. l'importo di € 1'200,00 per singolo ricorrente, oltre IVA e CAP, a titolo di spese legali;

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- ☐ nello spirito di equità e parità di trattamento dei dipendenti, di accogliere la proposta avanzata dall'Avvocato D'Amico relativamente ai lavoratori Duggento Palmo, Maffei Alessandro, Santoro Cosimino e Sammarco Alessandro alle stesse identiche condizioni già autorizzate per tutti gli altri ricorrenti con la deliberazione n° 88/2009, non accogliendo, di conseguenza, la richiesta di riconoscimento del parametro superiore 155 (nel profilo professionale di operatore qualificato d'ufficio) dalla data di passaggio degli stessi nell'ambito del settore amministrativo.